GESTYO
COMMERCIALISTI ASSOCIATI
FERRINI - TOGNACCI - DE MARTINO

A tutti i Clienti

LORO SEDI

Circolare n. 5 Paghe 2025

Rimini, 12 maggio 2025

Oggetto: *Circolare informativa*

Con la presente circolare si informa la gentile clientela sulle novità amministrative/fiscali più importanti intervenute recentemente.

Lo studio rimane in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

1. Le novità del mese

Aprile in pillole	pag	2

2. L'informazione pratica per le piccole e medie imprese

Indicazioni ministeriali sulle prestazioni dei lavoratori delle piattaforme digitali	pag	8
Illegittima la corresponsione mensile del TFR	pag	10
Prescrizione dei crediti per i premi di competenza dell'INAIL	pag	13
La posizione di garanzia del committente nei luoghi di lavoro	pag	16

3. Il punto sulla contrattazione collettiva

Le novità di aprile in pillole	pag	18
Il tema del mese: la retribuzione contrattuale nel CCNL Carta Industria	pag	22
Il *focus* sui prossimi adempimenti: lo scadenzario di maggio 2025	pag	27

4. Le agevolazioni per le piccole e medie imprese

Riduzione contributiva per i nuovi iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti	pag	30

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

APRILE IN PILLOLE

MINISTERO DEL LAVORO - AGGIORNAMENTO DELLA DSU

Con il DM 2.4.2025 n. 75 è stato approvato il modello aggiornato della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE e le relative istruzioni per la compilazione.

Sono esclusi dal patrimonio mobiliare calcolato ai fini dell'ISEE, fino a un valore massimo di 50.000 euro per nucleo familiare, i:

- titoli di Stato di cui all'art. 3 del DPR 398/2003;
- buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato;
- libretti di risparmio postale.

Il nucleo familiare può scegliere tra due modalità di fruizione alternative, che influiscono allo stesso modo sul calcolo dell'ISEE.

INPS - CALCOLO DELLE PRESTAZIONI DI MALATTIA, MATERNITÀ E TUBERCOLOSI

Con la circ. 2.4.2025 n. 72, l'INPS ha indicato gli importi giornalieri di riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi per il 2025 per i:

- lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui all'art. 4 del DPR 602/70;
- lavoratori agricoli a termine;
- compartecipanti familiari e piccoli coloni;
- lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari con cui non sono in vigore accordi di sicurezza sociale;
- lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari;
- lavoratori autonomi.

Sono poi indicati gli importi validi per quest'anno, riferiti ad altre prestazioni, come l'importo del c.d. "assegno di maternità dello Stato", pari a 2.508,04 euro.

INL - ANTICIPAZIONI DEL TFR

Con la nota 3.4.2025 n. 616, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito che le quote di TFR, anticipate mensilmente in busta paga ai lavoratori, sono da considerarsi a tutti gli effetti un'integrazione della retribuzione e come tali soggette a contribuzione ordinaria.

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it

Sul punto, l'INL non esclude la possibilità che attraverso la contrattazione o addirittura in ragione di pattuizioni, contenute nel singolo contratto di lavoro, si possano prevedere ipotesi di anticipazione, ulteriori rispetto a quelle già individuate dall'art. 2120 c.c.

Tuttavia, le stesse non possono snaturare la finalità fondamentale prevista dalla norma civilistica per il TFR, ossia quella di assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.

E questo accade proprio tutte le volte in cui si arriva ad un automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che, a questo punto, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.

INPS - AGGIORNAMENTO DELLA DSU

Con la circ. 3.4.2025 n. 73, l'INPS è intervenuto sulle principali novità in materia di ISEE apportate dal DPCM 13/2025, fornendo anche un riepilogo delle novità che hanno interessato la nuova modulistica e le istruzioni approvate con il DM 2.4.2025 n. 75.

La novità di maggior interesse è però rappresentata dall'esclusione dall'ISEE, fino a un valore massimo di 50.000 euro per nucleo familiare, dei titoli di Stato, dei buoni fruttiferi postali (inclusi quelli trasferiti allo Stato) e dei libretti di risparmio postale.

Sotto il profilo operativo, in caso di DSU precompilata, sarà onere del dichiarante eliminare o ridurre il valore dei rapporti finanziari precompilati dall'Agenzia delle Entrate per le predette tipologie di rapporto fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

I cittadini che hanno già presentato a decorrere dall'1.1.2025 la DSU per l'attestazione ISEE e che vogliano avvalersi dell'esclusione dei titoli di Stato sono tenuti a presentare una nuova DSU.

MINISTERO DEL LAVORO - INCENTIVI ALL'AUTOIMPIEGO E ALL'ASSUNZIONE NEI SETTORI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO E LA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA

Con un comunicato del 4.4.2025, il Ministro del Lavoro ha reso noto di aver firmato il decreto attuativo degli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica previsto dall'art. 21 del DL 60/2024.

In particolare, tale disposizione prevede:

- un contributo per gli under 35 che avviano entro il 31.12.2025 un'attività nei citati settori;
- un esonero contributivo per l'assunzione di disoccupati *under* 35 con contratto stabile.

Inoltre, il decreto definisce i criteri di qualificazione necessari alla richiesta del beneficio da parte dell'impresa che opera nei settori strategici individuati e le modalità di accesso.

Si attende ora il via libera degli organi di controllo, cui seguirà la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

INPS - TASSI APPLICABILI PER LA CESSIONE DEL QUINTO DELLE PENSIONI

Con il messaggio 4.4.2025 n. 1166, l'INPS ha illustrato l'effetto dell'aggiornamento dei tassi – operato con il DM 14360/2025 – per il secondo trimestre 2025 sulla cessione del quinto delle pensioni.

Tecnicamente, il valore dei tassi applicati, valido per il periodo compreso tra l'1.4.2025 e il 30.6.2025, risulta pari a 13,32 per i prestiti di importo fino a 15.000 euro, ovvero a 9,23 oltre tale soglia.

Tali valori incidono quindi sui i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati, i quali possono variare in relazione all'età e alla classe di importo del prestito.

A titolo esemplificativo, per un pensionato under 59 il tasso TAEG applicato è ora pari 9,69 fino a 15.000 euro ovvero a 7,58 oltre tale soglia.

Il valore massimo si registra invece per coloro che hanno già compiuto 79 anni. Per costoro, infatti, l'importo del tasso TAEG è ora pari a 20,6500 fino a 15.000 euro ovvero a 15,7355 oltre tale soglia.

INPS - VERIFICA REDDITUALE 2020 PER L'ASSEGNO SOCIALE

Con il messaggio 4.4.2025 n. 1173, l'INPS ha reso noto di aver avviato una campagna di comunicazione ai titolari dell'assegno sociale che non hanno trasmesso al medesimo Istituto la propria situazione reddituale per l'anno 2020, come invece richiesto in via ordinaria dall'art. 35 co. 10-bis del DL 207/2008.

A questi soggetti è stata quindi inviata una comunicazione a mezzo raccomandata A/R, con cui si informa l'interessato che, in caso di ulteriore inadempimento, verrà avviato un procedimento di sospensione e successiva revoca della prestazione.

La comunicazione all'INPS dei redditi percepiti può essere effettuata attraverso la procedura telematica disponibile sul sito *www.inps.it*, autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CNS o CIE 3.0) nell'area riservata "MyINPS".

In alternativa, è possibile effettuare la comunicazione attraverso i servizi offerti dagli Istituti di patronato o da altri soggetti abilitati all'intermediazione con l'INPS.

INPS - PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL SETTORE TELECOMUNICAZIONI

Con il messaggio 7.4.2025 n. 1185, l'INPS ha fornito le istruzioni in merito alle modalità di accesso alle prestazioni integrative della CIGO, della CIGS e dell'assegno di integrazione salariale (AIS) garantite dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, così come previsto dall'art. 26 co. 9 del DLgs. 148/2015.

Operativamente, la domanda di accesso alle prestazioni integrative può essere presentata dal datore di lavoro in via telematica accedendo alla piattaforma OMNIA-IS.

INAIL - PRESCRIZIONE DEI PREMI RICHIESTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ISPETTIVO

Con la circ. 7.4.2025 n. 26, l'INAIL ha riepilogato la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori di competenza dell'Istituto (la cui disciplina è contenuta nell'art. 112 co. 2 del DPR 1124/65 e nell'art. 3 co. 9 lett. b) della L. 335/95), tenendo conto anche degli orientamenti giurisprudenziali consolidati.

In generale, l'azione per riscuotere i premi di assicurazione (nonché le altre somme dovute dai datori di lavoro all'Istituto) si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento (cfr. Cass. SS.UU. 916/96).

L'Istituto si sofferma poi su:

- l'interruzione della prescrizione;
- il computo del termine di prescrizione;
- l'ambito e preclusioni all'accertamento ispettivo in materia assicurativa.

MINISTERO DEL LAVORO - DECRETI ATTUATIVI "BONUS GIOVANI" E "BONUS DONNE"

Con un comunicato del 14.4.2025, il Ministero del Lavoro ha comunicato l'avvenuta firma dei decreti attuativi del c.d. "bonus giovani" e del c.d. "*bonus* donne", previsti dagli artt. 22 e 23 del DL 60/2024 (DL "Coesione-Lavoro"), che adesso passano al vaglio degli organi di controllo.

Il Ministero specifica che i decreti prevedono un doppio binario di attuazione, in quanto gli incentivi sono sottoposti in parte all'autorizzazione della Commissione europea.

In particolare, viene "svincolata" la richiesta di bonus valida per tutto il territorio nazionale da quella "speciale" per le aree ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

In pratica, i datori di lavoro privati che hanno assunto dall'1.9.2024 possono accedere al beneficio di massimo 500 euro mensili per le assunzioni a tempo indeterminato di under 35 (*bonus* giovani) o di donne disoccupate da oltre 24 mesi, ovunque residenti.

Invece, per i contratti nella ZES, l'esonero maggiorato segue la disciplina europea che prevede la possibilità di effettuare domanda dopo l'autorizzazione della Commissione, avvenuta il 31.1.2025.

INPS - BONUS NUOVE NASCITE

Con la circ. 14.4.2025 n. 76, l'INPS ha riepilogato la disciplina del c.d. "*bonus* nuovi nati" introdotto dall'art. 1 co. 206 della L. 207/2024, in relazione ai figli nati o adottati dall'1.1.2025, evidenziando i requisiti richiesti per la relativa fruizione.

Sul punto, si ricorda che l'importo del bonus è pari a 1.000 euro, erogato dall'INPS *una tantum* previa presentazione di apposita domanda.

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale ha altresì fornito le istruzioni per la presentazione delle domande, mentre con il messaggio 16.4.2025 n. 1303, è stato comunicato il pronto rilascio, dal 17.4.2025, dell'apposito servizio *on line* per inviare le istanze.

MINISTERO DEL LAVORO - INDENNITÀ PER IL SETTORE DELLA PESCA MARITTIMA

Con un comunicato del 17.4.2025, il Ministero del Lavoro ha reso noto che le imprese possono presentare le istanze per l'indennità di fermo pesca 2024 dei propri dipendenti a partire dal 23.4.2025 e fino al 16.6.2025, utilizzando il nuovo portale "Fermo pesca", che permette di avere una procedura più snella e veloce per l'istruttoria e l'erogazione dell'indennità ai beneficiari.

L'indennità in questione, che non può eccedere i 30 euro giornalieri, riguarda i lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla L. 250/58, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.

INPS - VARIAZIONE DEL TASSO D'INTERESSE SULLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI

L'INPS, con la circ. 18.4.2025 n. 80, ha reso noto che la Banca centrale europea ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento o TUR) il quale, a decorrere dal 23.4.2025, sarà fissato al 2,40%.

Questa variazione incide:

- sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (8,40% annuo);
- sulla misura delle sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui all'art. 116 co. 8 lett. a) e b) della L. 388/2000;
- sulla misura delle sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali.

MINISTERO DEL LAVORO - LAVORATORI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI

Con la circ. 18.4.2025 n. 9, il Ministero del Lavoro ha fornito una ricostruzione delle caratteristiche dei rapporti di lavoro dei lavoratori tramite piattaforme digitali in termini di

classificazione e tutele, in attesa del recepimento della direttiva Ue 2024/2831.

Si evidenzia che la prestazione può qualificarsi come lavoro autonomo o come lavoro subordinato o collaborazione etero organizzata ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 81/2015 a seconda delle concrete modalità di svolgimento.

Il Ministero affronta anche i profili previdenziali, rilevando che in caso di configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato o di una collaborazione etero organizzata vi è l'obbligo di iscrizione nell'Assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.

MINISTERO DEL LAVORO - DIMISSIONI DI FATTO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA

Con la nota 10.4.2025 n. 5257, il Ministero del Lavoro ha fornito i chiarimenti richiesti dal Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro (CNO) in merito alle novità introdotte dalla L. 203/2024 sulle dimissioni di fatto per assenza ingiustificata.

Dal tenore della nota emerge che l'art. 19 della L. 203/2024 non può essere interpretato in senso peggiorativo per i lavoratori; ne consegue, per il Ministero, che la contrattazione collettiva non può prevedere un termine inferiore rispetto ai 15 giorni di assenza ingiustificata previsti dalla legge.

Il Ministero ha poi precisato che, nel caso di inefficacia della nuova procedura – che può verificarsi, ad esempio, quando il lavoratore fornisca prova dell'impossibilità di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza – il rapporto non si ripristina in modo automatico, in quanto occorre un'iniziativa del datore di lavoro.

INPS - RECUPERO QUOTE TFR PER LE IMPRESE EDITORIALI

Con il messaggio 22.4.2025 n. 1348, l'INPS ha chiarito che il diritto al recupero delle quote di TFR sussiste anche per le imprese dell'editoria che, relativamente ai dipendenti con qualifica di giornalisti, hanno fruito della CIGS per la causale "contratti di solidarietà" in relazione a periodi per i quali vigeva il regime assicurativo dell'INPGI e che non hanno potuto effettuare il recupero presso tale Istituto alla data del 30.6.2022.

Si ricorda, infatti, che, dal successivo 1.7.2022, tali lavoratori sono stati iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell'INPS.

Sul punto, nel messaggio in commento si evidenzia come l'art. 21 co. 5 del DLgs. 148/2015 non preveda né uno specifico termine a decorrere dal quale il datore di lavoro possa esercitare il diritto di ripetizione, né un termine di decadenza.

Pertanto, anche le citate aziende editoriali potranno procedere al recupero delle quote di TFR operando il conguaglio sulla denuncia UniEmens secondo quanto indicato nella risalente circ. n. 9/2017. A tal fine, occorrerà esporre il codice "L045" nell'elemento "CausaleACredito" di "DatiRetributivi/AltreACredito".

INAIL - MODIFICA DEL TASSO DI INTERESSE DI RATEAZIONE E DELLA MISURA DELLE SANZIONI CIVILI

Con la circ. 22.4.2025 n. 27, l'INAIL è intervenuto in merito alla decisione di politica monetaria del 17.4.2025, con cui la Banca centrale europea ha fissato al 2,40% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento o TUR).

Per effetto di tale decisione, dal 23.4.2025, variano:

- il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all'art. 2 co. 11 del DL 338/89 (pari all'8,40%);
- il tasso di interesse per la determinazione delle sanzioni civili di cui all'art. 116 co. 8 della L. 388/2000.

INPS - AGEVOLAZIONE NUOVI ISCRITTI ALLE GESTIONI ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Con la circ. 24.4.2025 n. 83, l'INPS ha fornito i chiarimenti per la fruizione della riduzione del 50% dei contributi previdenziali in favore dei soggetti che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 a una delle Gestioni INPS per artigiani e commercianti (art. 1 co. 186 della L. 207/2024).

Il periodo agevolabile è pari a 36 mesi da usufruire:

- senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due Gestioni previdenziali;
- a partire dalla data di avvio dell'attività d'impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.

INAIL - PRESCRIZIONE DEI PREMI RICHIESTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ISPETTIVO

Con la circ. 7.4.2025 n. 26, l'INAIL è intervenuto in merito alla disciplina dei termini prescrizionali in ambito ispettivo, stabilendo che:

- il verbale di primo accesso non ha più valenza interruttiva della prescrizione;
- i termini prescrizionali devono essere computati a ritroso dalla data del verbale finale.

Tecnicamente, si tratta di un'innovazione che:

- si lega anche alle nuove disposizioni in materia di sanzioni civili previste dal DL 19/2024. In precedenza le sanzioni si fermavano alla data del verbale di primo accesso mentre ora il calcolo iniziale delle sanzioni quantificate nei provvedimenti di liquidazione si ferma alla data di fine periodo di accertamento riportata nei verbali;
- rileva anche per l'interruzione dei termini prescrizionali da parte dei verbali degli altri enti. Tali accertamenti non sono di per sé idonei a interrompere i termini prescrizionali, poiché non provengono direttamente dal creditore (cioè l'INAIL).

Va peraltro notato che l'Istituto lascia aperta la possibilità di interrompere i termini prescrizionali, nel caso di verbale "Altri Enti", con una propria lettera ove la liquidazione non

sia possibile in tempi brevi: in tal caso, l'atto interruttivo è idoneo poiché proviene direttamente dal creditore.

INPS - CHIARIMENTI IN MATERIA DI PRESTAZIONE UNIVERSALE

Con il messaggio 5.5.2025 n. 1401, l'INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di prestazione universale, con particolare riferimento alla gestione delle domande a seguito dei controlli centralizzati aventi esito negativo – o incompleti – nonché degli eventuali arretrati dovuti ai beneficiari della prestazione. Nel dettaglio, l'Ente previdenziale ha precisato, tra l'altro, che, in seguito all'inoltro della domanda finalizzata al conseguimento della misura, la procedura provvede a effettuare i primi controlli automatizzati sui requisiti di accesso, con riferimento ai seguenti aspetti:

- valore dell'ISEE sociosanitario non superiore a 6.000 euro;
- titolarità del diritto all'indennità di accompagnamento;
- composizione del nucleo familiare ai fini del riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo;
- verifica della presenza di un verbale di disabilità relativo al familiare indicato nel questionario.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

INDICAZIONI MINISTERIALI SULLE PRESTAZIONI DEI LAVORATORI DELLE PIATTAFORME DIGITALI

Con la circ. 9/2025, il Ministero del Lavoro ha analizzato le modalità attraverso le quali viene resa l'attività lavorativa dei lavoratori che operano mediante piattaforme digitali.

Con la circ. 18.4.2025 n. 9, il Ministero del Lavoro ha fornito una ricostruzione delle caratteristiche dei rapporti di lavoro dei lavoratori tramite piattaforme digitali, tra cui anche i c.d. "*rider*", in termini di classificazione e tutele.
Tale analisi è stata effettuata in attesa del recepimento della direttiva Ue 2024/2831 pubblicata l'11.11.2024, con cui vengono introdotte tutele minime in favore dei lavoratori in questione.

Qualifiche dei lavoratori

Con la circolare in commento, il Ministero del Lavoro evidenzia come la prestazione lavorativa resa da tali lavoratori possa qualificarsi come:

- lavoro autonomo, nel caso in cui siano assenti poteri di controllo, di direzione e sanzionatori e qualora sussista la reale facoltà del lavoratore di non accettare l'incarico di consegna o di dismettere unilateralmente la sua disponibilità senza, per questo, subire conseguenze pregiudizievoli;
- lavoro subordinato o collaborazione etero organizzata ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 81/2015.

Per quanto concerne il lavoro subordinato, il Ministero richiama la disciplina del lavoro intermittente, in quanto tipologia contrattuale di lavoro subordinato che presenta tratti sovrapponibili rispetto alla prestazione resa dai lavoratori mediante piattaforma digitale.
Quanto, invece, alle collaborazioni etero organizzate, si richiama il disposto del citato art. 2 del DLgs. 81/2015, secondo cui la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche quando tali modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali.
Pertanto, per poter individuare la corretta qualificazione del rapporto occorre guardare alle concrete modalità di svolgimento della prestazione resa dai lavoratori in esame.

Profili previdenziali

Nella circolare in commento vengono inoltre esaminati i profili previdenziali, evidenziando come in caso di configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato o di una collaborazione etero organizzata ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 81/2015, sussista l'obbligo di iscrizione nell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell'INPS.

Del resto, già con la circ. n. 3/2016, facendo riferimento proprio all'indicata norma, lo stesso Ministero del Lavoro aveva chiarito che la relativa formulazione, di per sé generica, lascia intendere l'applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato.

Regime INAIL

Infine, il Ministero del Lavoro fornisce alcuni cenni anche con riferimento al regime assicurativo INAIL, ricordando che in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, la tutela è identica sia che si tratti di lavoratori subordinati, sia che si tratto di collaboratori eterodiretti a cui va applicata la disciplina del lavoro subordinato, che di lavoratori autonomi.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

ILLEGITTIMA LA CORRESPONSIONE MENSILE DEL TFR

Con la nota 616/2025, l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha qualificato come illegittima la prassi di anticipazione mensile del TFR in busta paga.

Con la nota 3.4.2025 n. 616, l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha ritenuto illegittima la prassi di corrispondere mensilmente il TFR in busta paga, in deroga alle ipotesi di anticipo previste dall'art. 2120 c.c.

Nel dettaglio, l'Agenzia ispettiva ha inteso fornire risposta ad un quesito posto da una Direzione regionale con cui si è chiesto se l'anticipazione del TFR, effettuata oltre il termine del regime sperimentale individuato dalla L. 190/2014 (che era limitato ai periodi di paga decorrenti dal 1.3.2015 al 30.6.2018), sia consentita nei soli casi espressamente previsti dall'art. 2120 c.c. e, per l'effetto, se una anticipazione fuori dalle ipotesi contemplate dalla norma sia da considerare illegittima.

Inoltre, è stato chiesto quali siano le conseguenze sotto il profilo ispettivo derivanti dal disconoscimento delle somme erogate quali ratei di TFR.

Disciplina normativa

In via preliminare, nella nota in commento si osserva che il TFR rappresenta una somma di denaro che viene accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, allo scopo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.

L'istituto è disciplinato dall'art. 2120 c.c. il quale, nei primi cinque commi individua i criteri di calcolo del TFR e nei commi successivi disciplina le condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, si applica il diverso istituto della anticipazione del trattamento di fine rapporto.

L'ultimo comma dello stesso art. 2120 c.c. rimanda alla contrattazione collettiva o ai patti individuali l'introduzione di condizioni di miglior favore relative all'accoglimento delle richieste di anticipazione, in mancanza delle quali l'erogazione monetaria non può che qualificarsi quale maggiore retribuzione assoggettata all'obbligazione contributiva, come chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 22.2.2021 n. 4670.

Possibili anticipazioni del TFR

Come accennato, il medesimo art. 2120 c.c. ai co. 6 e 7, individua, in via eccezionale, una serie di ipotesi in presenza delle quali, il lavoratore, con almeno 8 anni di servizio, può ottenere un anticipo nel pagamento del TFR (per un importo non superiore al 70% del TFR

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it

cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta) anche in costanza di rapporto.
In estrema sintesi, l'anticipo può essere concesso:

- per far fronte ad eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

In ogni caso, l'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal Trattamento di Fine Rapporto.
In aggiunta, si ricorda che in passato l'art. 1 co. 26 - 34 della L. 190/2014 aveva introdotto un regime sperimentale ed eccezionale, che permetteva ai lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che avessero avuto un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro, di richiedere la quota maturanda del TFR, al netto del contributo di cui all'art. 3 ultimo comma della L. 297/82, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al DLgs. 252/2005, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione.
Tale regime, tuttavia, era limitato ai periodi di paga decorrenti dal 1.3.2015 al 30.6.2018 e non è stato più oggetto di proroga.

Le conclusioni dell'INL

Tenuto conto che la pratica di erogare quote del TFR su base mensile è rimasta in alcuni casi operativa in base a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2120 c.c., secondo cui i contratti collettivi o patti individuali possono stabilire condizioni di miglior favore, nella nota in commento ci si è chiesti se tale prassi possa rappresentare una condizione di miglior favore, legittima ai sensi dell'art. 2120 c.c.
Sul punto, l'INL non esclude la possibilità che attraverso la contrattazione o addirittura in ragione di pattuizioni contenute nel singolo contratto di lavoro, si possano prevedere ipotesi di anticipazione, ulteriori rispetto a quelle già individuate dall'art. 2120 c.c.
Tuttavia, si evidenzia, le stesse non possono modificare la finalità primaria prevista dalla norma per il TFR, ossia quella di assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro, e questo accade proprio tutte le volte in cui si arrivi ad un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che, a questo punto, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo (così come confermato dalla sentenza Cass. n. 4670/2021). In questo modo, al termine del rapporto di lavoro, il lavoratore non potrebbe più contare sulle somme (a volte consistenti) del TFR.
In tali casi, conclude la nota in commento, saremmo di fronte ad un'irregolarità, priva di sanzione amministrativa o penale, che il personale ispettivo potrà invitare a sanare

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it

mediante disposizione *ex* art. 14 del DLgs. 124/2004, volta ad accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate, garantendo così al lavoratore una tutela sostanziale, finalizzata a ripristinare la reale natura di retribuzione differita del TFR.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

PRESCRIZIONE DEI CREDITI PER I PREMI DI COMPETENZA DELL'INAIL

Con la circ. 26/2025, l'INAIL ha riepilogato la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori di competenza dell'Istituto assicuratore, tenendo conto anche degli orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Con la circ. 7.4.2025 n. 26, l'INAIL ha riepilogato la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori di propria competenza, tenendo conto anche degli orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Disciplina della prescrizione per i premi assicurativi

La prescrizione dei crediti dell'INAIL verso i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti, aventi a oggetto i premi di assicurazione, è regolata dall'art. 112 co. 2 del DPR 1124/65 e dall'art. 3 co. 9 lett. b) della L. 335/95, in base ai quali l'azione per riscuotere i premi di assicurazione si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.

Si applica in sostanza un solo termine di prescrizione:

- sia all'azione di accertamento e liquidazione dei crediti INAIL;
- sia all'azione per il recupero dei medesimi crediti già accertati e liquidati (Cass. SS.UU. 3.2.96 n. 916).

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto (art. 2935 c.c.).

L'impossibilità di far valere il diritto è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali l'art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione.

Il decorso della prescrizione non rimane sospeso pertanto per l'intera durata dell'accertamento ispettivo, posto che i casi di sospensione sono tassativamente indicati negli artt. 2941 e 2942 c.c.

Interruzione della prescrizione

Ai sensi dell'art. 2943 co. 4 c.c., l'interruzione della prescrizione può essere causata da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore.

Con specifico riferimento ai crediti INAIL, il termine di prescrizione può essere interrotto da atti stragiudiziali che valgano a costituire in mora il debitore, come per esempio il verbale di accertamento e notificazione, il quale:

- ha il contenuto di un atto di messa in mora in quanto vi è manifestata per iscritto l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato nel verbale stesso;
- è idoneo a interrompere la prescrizione, sia del credito per premi, sia del credito per le collegate sanzioni civili di cui all'art. 116 co. 8 della L. 388/2000.

Viceversa, il verbale di primo accesso non è idoneo a interrompere il termine di prescrizione, in quanto ha una funzione prodromica all'attività accertativa e non esprime la chiara volontà di far valere un credito dell'INAIL per premi e accessori poiché gli elementi per la quantificazione di tale credito sono individuati nel successivo verbale unico di accertamento.

Inoltre, non interrompono i termini di prescrizione relativi ai premi dovuti e non versati all'INAIL, gli accertamenti ispettivi svolti da altri Enti.

In particolare, l'INAIL afferma che, se gli accertamenti compiuti dagli altri organi di controllo:

- contengono tutti gli elementi necessari per la determinazione del credito, tali accertamenti devono essere tempestivamente liquidati dalla Sede, fermo restando che il termine prescrizionale decorrerà dal provvedimento di liquidazione INAIL;
- non contengono tutti gli elementi necessari e risultino possibili premi evasi a rischio di prescrizione, le Sedi possono procedere a notificare ai datori di lavoro gli estremi del verbale ricevuto, manifestando la volontà di chiedere i premi dovuti e riservandosi di comunicare successivamente l'esatta quantificazione di essi.

Computo del termine di prescrizione

Per gli accertamenti ispettivi, il termine di prescrizione da applicare è quello quinquennale *ex* art. 3 co. 9 della L. 335/95, fermo restando quanto previsto sulle cause speciali di sospensione della decorrenza dei termini prescrizionali introdotte dal legislatore tra le misure emergenziali da COVID-19.

Ai fini del computo della prescrizione, deve essere preso in considerazione il termine di scadenza del pagamento del premio in autoliquidazione fissato al 16 di febbraio e non ha invece rilevanza il termine entro cui devono essere presentate le denunce delle retribuzioni per l'autoliquidazione annuale dei premi, la cui scadenza è fissata entro il 28 febbraio.

In sostanza, la metodologia di computo del termine prescrizionale consiste nel calcolare il termine a ritroso a partire dalla data di notifica del verbale unico di accertamento e notificazione. In ogni caso, il compimento di validi atti di interruzione della prescrizione determina sempre il decorrere di un nuovo termine di prescrizione.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LA POSIZIONE DI GARANZIA DEL COMMITTENTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Con la sentenza 13533/2025, la Corte di Cassazione ha definito la posizione di garanzia del committente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Con la sentenza 8.4.2025 n. 13533, la IV Sezione penale della Corte di Cassazione ha attribuito al committente una posizione di garanzia in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro rispetto ai soggetti ai quali affida i lavori e può essere chiamato a rispondere degli eventi infortunistici loro accaduti nell'ambito di un cantiere edile.

Caso di specie

Con l'occasione, la Suprema Corte ha confermato la condanna di un soggetto che aveva rivestito il ruolo di committente, in ordine al delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nel caso di specie, la morte di un lavoratore autonomo, a cui erano stati affidati alcuni lavori, era stata causata dalla violazione della normativa in materia di caduta dall'alto, avendo il lavoratore operato in quota senza alcun mezzo di protezione, e tale violazione era stata conseguenza della scelta di un soggetto inidoneo.

Profili normativi

Ai sensi dell'art. 89 co. 1 lett. b) del DLgs. 81/2008, il committente, nell'ambito dei cantieri edili, è il soggetto "per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione".

Sul punto, i giudici di legittimità hanno evidenziato che nell'interpretare questa norma, "*la giurisprudenza di legittimità ha osservato che l'espressione «per conto» può essere riferita a chi opera «per incarico di», oppure «in nome di», o ancora «a favore di»; sicché committente è colui «che ha interesse alla realizzazione dell'opera» o perché ha stipulato il contratto o perché si avvantaggia di tale realizzazione o perché vi è tenuto giuridicamente, oppure perché è stato delegato ad occuparsene*".

In tal senso, gli obblighi di sicurezza, posti a carico del committente, sono strettamente connessi all'affidamento dell'opera e il dovere di sicurezza che sul committente incombe ai sensi del DLgs. 81/2008 riguarda i rischi che, in ragione della propria qualifica, egli è in grado di governare.

Per tale ragione l'art. 90 co. 9 lett. a) del medesimo DLgs. 81/2008 stabilisce che il committente (o il responsabile dei lavori), anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.

Di norma, nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari, la verifica avviene mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del DURC, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti.

Il giudizio di legittimità

Sulla base dell'omissione dei citati adempimenti, la Cassazione ha dunque confermato la responsabilità penale del committente per l'evento morte di un soggetto rispetto al quale non era stata verificata l'idoneità tecnico professionale.

Tuttavia, agli obblighi già contenuti nell'art. 90 co. 9 lett. a) del DL 19/2024 ha aggiunto un ulteriore onere a carico del committente, oggi contenuto nel medesimo art. 90 co. 9 alla lett. b-*bis*), che prevede la verifica del possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente dell'attestazione di qualificazione SOA.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LE NOVITÀ DI APRILE IN PILLOLE

ASSICURAZIONI - AGENZIE IN GESTIONE LIBERA (CONFSAL - SNA)

CCNL 5.3.2025

Rinnovata la disciplina applicabile al personale delle agenzie di assicurazione in gestione libera aderenti al Sindacato nazionale agenti di assicurazione (SNA), scaduta il 1.4.2023. La nuova disciplina, che è in vigore dall'1.5.2025, scadrà il 30.4.2029 per la parte economica e il 31.12.2030 per la parte normativa.

Previsti incrementi dei minimi retributivi con decorrenza 1.5.2025; di seguito i valori applicabili dal corrente mese di maggio: liv. Q, 1.550 euro; liv. 1S, 1.500 euro; liv. 1, 1.400 euro; liv. 2, 1.300 euro; liv. 3, 1.200 euro; liv. 4, 1.000 euro.

Inoltre, a copertura del periodo di contrattuale intercorso tra l'1.4.2023 e il 30.4.2025, l'Accordo ha previsto per i lavoratori in forza al 5.3.2025 l'erogazione di un elemento forfetario *una tantum* pari a 300 euro da corrispondere con la retribuzione di luglio 2025. Tale importo deve essere ridotto proporzionalmente per i lavoratori a tempo parziale, per gli apprendisti, in caso di incompleta anzianità di servizio maturata durante il periodo di riferimento, così come per i casi di assenze o di aspettative non retribuite.

Si segnala infine che a decorrere dall'1.5.2025 il valore del buono pasto salirà a 7 euro.

BOSCHI, FORESTE, LEGNO E ARREDAMENTO (CONFAPI)

ACCORDO 14.4.2025

In applicazione del meccanismo di allineamento annuale delle retribuzioni alle dinamiche inflattive, previsto dall'Accordo 15.11.2023, le Parti hanno definito i nuovi valori dei minimi retributivi spettanti dall'1.1.2025, derivanti dal tasso ISTAT IPCA 2024 (1,1%); di seguito gli importi: liv. AD3, 3.146,85 euro; liv. AD2, 2.961,97 euro; liv. AD1, 2.780,45 euro; liv. AC4, 2.598,93 euro; liv. AC3, 2.421,39 euro; liv. AC2, 2.421,39 euro; liv. AC1, 2.264,10 euro; liv. AS3, 2.421,47 euro; liv. AS2, 2.239,90 euro; liv. AS1, 2.163,03 euro; liv. AE3, 2.072,28 euro; liv. AE2, 1.978,44 euro liv. AE1, 1.746 euro.

Gli arretrati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo devono essere corrisposti con la retribuzione di aprile 2025, in misura pari al triplo dell'incremento mensile previsto dall'Accordo, vale a dire nei seguenti importi: liv. AD3, 104,19 euro; liv. AD2, 98,04 euro; liv. AD1, 92,04 euro; liv. AC4, 86,01 euro; liv. AC3, 80,01 euro; liv. AC2, 80,01 euro; liv. AC1, 74,82 euro; liv. AS3, 80,13 euro; liv. AS2, 74,04 euro; liv. AS1, 71,52 euro; liv. AE3, 68,52 euro; liv. AE2, 65,40 euro liv. AE1, 57,78 euro.

CHIMICA (INDUSTRIA)

ACCORDO 15.4.2025

Rinnovata la disciplina applicabile agli addetti dell'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL, in scadenza il 30.6.2025. La nuova disciplina decorre dall'1.7.2025 e scadrà il 30.6.2028.

Sul fronte economico si evidenziano incrementi dall'1.7.2025 sia per il Trattamento Economico Mensile (TEM), sia per l'Indennità di Posizione Organizzativa (IPO); successivi aumenti dall'1.12.2025, dall'1.7.2026. dall'1.7.2027 e dall'1.6.2028.

Il valore globale dell'aumento riconosciuto nel periodo di validità contrattuale, a copertura dello scostamento inflattivo riscontrato nel triennio 2022-2024, è stabilito in 294 euro medi, riferiti al livello D1 della scala classificatoria, da riparametrare per gli altri livelli di inquadramento. Detratto da tale valore l'importo precedentemente riconosciuto a titolo di anticipazione sui futuri aumenti dall'Accordo 8.1.2024 (successivamente confermato dall'Accordo 28.6.2024), ne resta un incremento pari a 257 euro medi, comprensivi anche dei 20 euro già previsti dal CCNL 13.6.2022 per l'anno 2025.

Riportiamo di seguito i nuovi importi validi da luglio 2025 limitatamente al settore delle industrie chimiche e chimico-farmaceutiche (per i settori fibre, abrasivi, lubrificanti e GPL le Parti hanno annunciato la prossima pubblicazione degli importi finali):

- *TEM:*
  liv. A1, 2.627,52 euro; liv. A2, 2.627,52 euro; liv. A3, 2.627,52 euro; liv. B1, 2.425,22 euro; liv. B2, 2.425,22 euro; liv. C1, 2.153,25 euro; liv. C2, 2.153,25 euro; liv. D1, 1.993,03 euro; liv. D2, 1.993,03 euro; liv. D3, 1.993,03 euro; liv. E1, 1.801,87 euro; liv. E2, 1.801,87 euro; liv. E3, 1.801,87 euro; liv. E4, 1.801,87 euro; liv. F, 1.767,46 euro.
- *IPO:*
  liv. A1, 590,96; liv. A2, 340,07 euro; liv. A3, 274,70 euro; liv. B1, 332,76 euro; liv. B2, 232,39 euro; liv. C1, 357,40 euro; liv. C2, 263,61 euro; liv. D1, 347,23 euro; liv. D2, 242,74 euro; liv. D3, 185,73 euro; liv. E1, 269,41 euro; liv. E2, 164,27 euro; liv. E3, 95,42 euro; liv. E4, 47,17 euro.

Elevata a 26 euro, con decorrenza 1.7.2027, la misura dell'Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) spettante al personale di livello D1.

Innalzata anche l'indennità di lavoro notturno che, sempre dall'1.7.2027, salirà dagli attuali 13,50 a 15,50 euro; mentre per il settore fibre passera da 5 a 6 euro.

Sul versante normativo si segnala l'incremento del 30% della durata del periodo di conservazione del posto valida in caso di malattia e infortunio per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. 68/99.

In tema di tutela della genitorialità previsti ulteriori 2 giorni di congedo per il padre lavoratore, con integrazione pari al 100% della retribuzione di fatto; mentre le giornate di permesso in caso di malattia del bambino in età compresa tra 3 e 8 anni salgono da 6 a 12.

Con decorrenza 1.1.2027 è stato inoltre aumentato dal 2,10% al 2,30% il contributo a carico del datore nei confronti del Fondo Fonchim (previdenza complementare).

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it

Per le altre novità si rimanda al testo integrale dell'Accordo.

COMUNICAZIONE (PICCOLA INDUSTRIA / CONFAPI)

ACCORDI 8.4.2025 E 14.4.2025

Rinnovata per il quadriennio 2024 - 2027 la disciplina applicabile ai dipendenti della piccola e media industria della comunicazione, dell'informatica, dei servizi innovativi e della microimpresa, scaduta il 31.12.2023.

In primo luogo si segnalano gli incrementi retributivi previsti dall'1.1.2025, dall'1.1.2026 e dall'1.1.2027.

Si riportano di seguito i nuovi valori dei minimi (non comprensivi dell'indennità di contingenza) in vigore da gennaio 2025, risultanti dall'Accordo integrativo sottoscritto in data 14.4.2025.

- *Aziende grafico-editoriali, informatiche e dei servizi innovativi:*
  liv. Q, 2.154,22 euro; liv. 1, 2.145,64 euro; liv. 2, 1.813,21 euro; liv. 3, 1.692,36 euro; liv. 4, 1.582,75 euro; liv. 5, 1.469,38 euro; liv. 6, 1.354,45 euro; liv. 7, 1.175,24 euro; liv. 8, 1.084,33 euro; liv. 9, 988,83 euro; liv. 10, 867,87 euro.
- Aziende cartarie-cartotecniche:
  liv. Q, 2.121,67 euro; liv. AS, 2.109,59 euro; liv. A, 1.839,65 euro; liv. B1, 1.595,75 euro; liv. B2S, 1.544,86 euro; liv. B2, 1.476,73 euro; liv. C1S, 1.366,45 euro; liv. C1, 1.298,70 euro; liv. C2, 1.180,12 euro; liv. C3, 1.096,25 euro; liv. D1, 1.027 euro; liv. D2, 941,82 euro; liv. E, 848,79 euro.

Gli arretrati relativi al trimestre gennaio-marzo devono essere erogati con la retribuzione di aprile 2025, senza ricalcolo sugli istituti già liquidati.

Prevista inoltre con la retribuzione di giugno 2025 l'erogazione di un'indennità forfetaria *una tantum* pari a 100 euro in cifra fissa nei confronti di tutti i lavoratori in forza all'1.1.2025; tale importo va riproporzionato per i dipendenti a tempo parziale, in relazione alla minor durata del loro orario di lavoro.

Per le annualità 2025, 2026 e 2027 l'importo destinato ai *flex benefits* aumenta da 258 a 300 euro; le imprese che in applicazione dell'Accordo 22.1.2025 abbiano già provveduto all'erogazione dei *flex benefits* nella misura di 258 euro sono tenute a erogare l'importo a conguaglio, pari a 42 euro, entro il 31.12.2025.

Per le altre novità, tra le quali si segnalano quelle in materia di lavoro a termine, si rimanda al testo integrale dell'Accordo.

EDILIZIA (PICCOLA INDUSTRIA / CONFAPI)

ACCORDO 15.4.2025

L'Accordo ha rinnovato la disciplina collettiva applicabile al personale delle piccole e medie industrie del settore edile, scaduta il 30.6.2024. La nuova disciplina decorre dall'1.4.2025 e scadrà il 30.6.2028.

In ambito retributivo si segnala l'incremento delle retribuzioni minime dalle decorrenze di aprile 2025 e marzo 2027.

Questi gli importi validi dallo scorso mese di aprile: liv. 7, 2.175,96 euro; liv. 6, 1.958,36 euro; liv. 5, 1.631,98 euro; liv. 4, 1.523,17 euro; liv. 3, 1.414,38 euro; liv. 2, 1.272,94 euro; liv. 1, 1.087,99 euro. Si segnala che l'Accordo 15.4.2025 ha recepito e dato seguito alla precedente intesa del 24.3.2025, che aveva indicato gli aumenti per l'operaio comune (par. 100), subordinandone l'efficacia a una successiva intesa sugli aspetti normativi da raggiungersi entro il 30.4.2025.

Sul versante normativo si segnala la previsione della denuncia unica in edilizia (DUE) e la nuova modalità di gestione delle trasferte nazionali.

ENERGIA E PETROLIO

ACCORDO 16.4.2025

L'Accordo ha rinnovato per il triennio 2025-2027 il CCNL applicabile al personale delle aziende industriali operanti nei settori dell'energia e del petrolio, scaduto il 31.12.2024.

In ambito retributivo è stato previsto un incremento pari a 311 euro complessivi nel triennio 2025-2027, 134 euro dei quali (100 dall'1.1.2025 e 34 dall'1.3.2025 a titolo di EDR) stabiliti dall'Accordo 31.7.2024 a titolo di recupero dello scostamento inflattivo 2022-2023. I restanti 177 euro di aumento sono stati distribuiti nelle seguenti decorrenze: 30 euro a dicembre 2025, 27 euro a gennaio 2026 (di cui 20 a titolo di minimo retributivo e 7 a titolo di EDR), 55 euro a luglio 2026 e 65 euro a luglio 2027.

Di seguito gli importi dei nuovi minimi retributivi validi dall'1.1.2025: liv. 1, 3.527,35 euro; liv. 2, 3.194,54 euro; liv. 3, 2.893,05 euro; liv. 4, 2.556,61 euro; liv. 5, 2.242 euro; liv. 6, 1.950,43 euro.

Le Parti hanno inoltre indicato gli importi dell'elemento distinto della retribuzione (EDR) spettante da marzo 2025; li riportiamo di seguito: liv. 1, 46,91 euro; liv. 2, 42,48 euro; liv. 3, 38,47 euro; liv. 4, 34 euro; liv. 5, 29,82 euro; liv. 6, 25,94 euro.

L'Accordo ha altresì disposto che le aziende avranno tempo fino al 31.12.2025 per erogare gli importi relativi al ricalcolo delle quote variabili di retribuzione derivanti dall'incremento di 100 euro riconosciuto dall'1.1.2025.

Con decorrenza gennaio 2027, l'indennità di funzione spettante ai dipendenti con qualifica di quadro passerà da 190 a 200 euro.

Infine, per quel che concerne l'assistenza sanitaria integrativa (Fondo Fasie), a partire dall1.1.2026 è stato previsto un contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro pari a 5 euro.

PORTI

ACCORDO 18.3.2025

Facendo seguito all'Accordo che in data 18.11.2024 aveva disposto l'erogazione di un importo pari a 120 euro annui per ciascun lavoratore, da suddividersi tra previdenza sanitaria integrativa, polizza sanitaria e contributo all'Ente Bilaterale Nazionale Porti (EBN), le Parti hanno previsto di destinare una somma pari a 77 euro alla polizza sanitaria integrativa così suddivisi: 42 euro a "Unisalute" e 35 euro a "Onch Spa" per le prestazioni odontoiatriche.

La polizza sanitaria integrativa decorre dal 1° aprile 2025 ed ha durata biennale.

VIDEOFONOGRAFICI

ACCORDO 14.4.2025

È stata rinnovata per il triennio 2025 -2026 la disciplina applicabile ai dipendenti dell'industria videofonografica e discografica.

Previsto un incremento retributivo pari a 255 euro complessivi rapportati al livello 6; tale importo è stato ripartito tra le decorrenze di luglio 2025 (110 euro) e marzo 2026 (145 euro). Di seguito i valori di paga base validi dal prossimo mese di luglio, ottenuti attraverso un'elaborazione redazionale: liv. Q, 1.730 euro; liv. 8, 1.687,05 euro; liv. 7, 1.496,58 euro; liv. 6, 1.322,10 euro; liv. 5, 1.239,74 euro; liv. 4, 1.110,34 euro; liv. 3, 976,47 euro; liv. 2, 863,18 euro; liv. 1, 787,76 euro.

A copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra l'1.1.2017 e il 14.4.2025 è stata prevista la corresponsione di un elemento forfetario *una tantum* del valore di 500 euro in cifra fissa, da erogare in due *tranche* da 250 euro ciascuna, rispettivamente con le retribuzioni di settembre 2025 e di febbraio 2026.

Tale *una tantum*, che compete ai soli lavoratori in forza al 14.4.2025, deve essere proporzionalmente ridotta per i lavoratori a tempo parziale, come pure in relazione ai casi di incompleta maturazione dell'anzianità di servizio durante il periodo di riferimento, derivante da aspettativa, assenza facoltativa, Cassa integrazione guadagni, Fondo di integrazione salariale e Cassa in deroga a zero ore.

In tema di assistenza sanitaria (Fondo Salute Sempre) è stato previsto che limitatamente all'anno 2026 il contributo pari a 156 euro (13 euro mensili) sarà esclusivamente a carico dell'azienda; mentre il contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare (Fondo Byblos) a decorrere dall'1.1.2026 passerà dall' attuale 1,2% all'1,4%.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

Il tema del mese:
LA RETRIBUZIONE CONTRATTUALE NEL CCNL CARTA INDUSTRIA

Il Contratto Collettivo nazionale di lavoro per il settore Carta-Industria, stipulato in data 28.7.2021, regola in modo dettagliato anche gli aspetti retributivi validi per le aziende di settore.

Il Contratto Collettivo nazionale di lavoro per il settore Carta-Industria, stipulato in data 28.7.2021, individua, principalmente agli artt. 44 - 60 (Capitolo VI), gli elementi e i valori retributivi che le aziende devono applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.
Si ricorda che a decorrere dal 1.1.2022, la retribuzione dei lavoratori (a prescindere dalla qualifica contrattuale) è determinata in misura fissa mensile, fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in ragione dei giorni di effettiva prestazione e, nell'ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate.

Elementi retributivi

Di seguito, si riportano in formato tabellare i valori che riguardano:

- i minimi retributivi;
- l'elemento di modernizzazione contrattuale;
- gli scatti biennali
- l'EAR corrisposto al lavoratore da parte delle aziende che, pur essendovi tenute, non versano il contributo al Fondo Assistenza sanitaria integrativa.

Livelli	Minimi*			
	1.1.2022	1.1.2023	1.1.2024	1.1.2025
Q	2.596,96	2.645,98	2.678,66	2.711,34
AS	2.588,74	2.637,56	2.670,11	2.702,66
A	2.279,31	2.320,88	2.348,59	2.376,30
B1	2.077,46	2.114,32	2.138,90	2.163,48
B2S	2.026,47	2.062,16	2.085,95	2.109,74
B2	1.960,85	1.994,97	2.017,72	2.040,47
C1S	1.850,70	1.882,27	1.903,32	1.924,37

Livelli	Minimi*			
	1.1.2022	1.1.2023	1.1.2024	1.1.2025
C1	1.785,11	1.815,11	1.835,11	1.855,11
C2	1.667,95	1.695,20	1.713,37	1.731,54
C3	1.584,57	1.609,86	1.626,72	1.643,58
D1	1.517,84	1.541,57	1.557,39	1.573,21
D2	1.434,11	1.455,87	1.470,38	1.484,89
E	1.342,22	1.361,83	1.374,90	1.387,97

* Retribuzione nazionale conglobata mensile, comprensiva di contingenza, EDR confederale e indennità di ottimizzazione organizzativa.

Elemento di modernizzazione contrattuale*				
Livelli	1.1.2022	1.1.2023	1.1.2024	1.1.2025
Q	9,80	19,60	26,14	32,68
AS	9,76	19,52	26,03	32,54
A	8,31	16,62	22,16	27,70
B1	7,37	14,74	19,66	24,58
B2S	7,14	14,28	19,04	23,80
B2	6,82	13,64	18,19	22,74
C1S	6,31	12,62	16,83	21,04
C1	6,00	12,00	16,00	20,00
C2	5,45	10,90	14,53	18,16
C3	5,06	10,12	13,49	16,86
D1	4,75	9,50	12,66	15,82
D2	4,35	8,70	11,60	14,50
E	3,92	7,84	10,45	13,06

* Specifica voce retributiva che rientra nella definizione di normale retribuzione.

Livelli	Scatti (5 biennali)	E.A.R.*
Q	15,49	25,00
AS	15,49	25,00
A	15,49	25,00
B1	13,94	25,00
B2S	13,69	25,00
B2	13,69	25,00

C1S	13,43	25,00
C1	13,43	25,00
C2	13,17	25,00
C3	12,91	25,00
D1	12,39	25,00
D2	11,88	25,00
E	11,62	25,00

* Le imprese che pur essendo tenute non versino il contributo al Fondo Assistenza sanitaria integrativa dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione mensile pari a 25 euro lordi.

Divisori

Il CCNL in commento definisce altresì i valori dei divisori orari e giornalieri, come di seguito riportati.

Divisore orario	Divisore giornaliero	Numero mensilità
173	26	13

Elemento di garanzia retributiva

Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno nelle aziende che non abbiano mai fatto contrattazione di II livello e che nei precedenti 4 anni non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico individuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma di CCNL, è riconosciuta con le competenze del mese di aprile dell'anno successivo un importo annuo di 250 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.

L'importo è onnicomprensivo e non computabile ai fini del TFR.

Una tantum

Nel mese di ottobre 2021, e previo scioglimento positivo della riserva da parte delle OO.SS. nazionali a tutti i lavoratori in forza e con anzianità aziendale di almeno 3 mesi al momento dell'erogazione, è stato riconosciuto un importo *una tantum* di 150 euro lordi non riparametrabili, omnicomprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale e/o contrattuale.

Tale importo non concorre inoltre alla base di calcolo del TFR.

Indennità di trasferta

In caso di eventuali trasferte il CCNL in commento prevede il riconoscimento del:

- rimborso spese effettive di viaggio
- rimborso spese di vitto e alloggio
- rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione.

Indennità di cassa

All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro, con oneri per errore, verrà corrisposta una indennità nella misura del 5 % sullo stipendio contrattuale. Gli interessi derivanti da eventuale cauzione andranno a beneficio dell'impiegato.

Minimo di garanzia per i Quadri

La retribuzione annua dei lavoratori con qualifica di Quadro (comprensiva di superminimi, premi ed altri emolumenti comunque denominati) non può essere inferiore ad un minimo di garanzia pari al trattamento economico contrattuale annuo spettante aumentato del 7%.

Nel caso di retribuzione inferiore, la differenza sarà corrisposta nel mese di dicembre a titolo di "importo annuo aggiuntivo onnicomprensivo".

Indennità di turno

Si riconosce anche un'indennità di turno differenziata tenendo conto dell'appartenenza al settore cartario o cartotecnico.

Per il settore cartario, ai lavoratori turnisti non a ciclo continuo è prevista la corresponsione di una indennità in cifra fissa onnicomprensiva di 6,20 euro lordi mensili.

Ai lavoratori del settore cartotecnico su 3 turni avvicendati verrà corrisposto un importo fisso onnicomprensivo di 9 euro.

Integrazione dei minimi

Anche in questo caso, in occasione della determinazione dei valori deputati all'integrazione dei minimi per i turnisti a ciclo continuo, viene operata una distinzione tra settori di appartenenza.

Fattispecie	Liv.	Importo
Turnisti a ciclo continuo 7x7 inseriti su tre turni avvicendati (con assorbimento dell'indennità di turno di 15,49 euro e della maggiorazione del 7%)	Q	152,75
	AS	152,22
	A	132,10
	B1	119,04
	B2S	115,77
	B2	111,43
	C1S	104,35
	C1	100,00
	C2	92,39
	C3	86,95
	D1	82,59
	D2	77,16
	E	71,18
Turnisti a ciclo continuo 7x7 non inseriti su tre turni avvicendati	Q	126,09

Fattispecie	Liv.	Importo
(con assorbimento dell'indennità di € 6,20 e della maggiorazione del 6%)	AS	125,61
	A	108,03
	B1	96,63
	B2S	93,78
	B2	89,98
	C1S	83,80
	C1	80,00
	C2	73,35
	C3	68,59
	D1	64,79

Fattispecie	Liv.	Importo
segue	D2	60,05
	E	54,82
Turnisti a ciclo continuo 7x7 (con assorbimento della maggiorazione del 6%)	Q	111,86
	AS	111,42
	A	95,03
	B1	84,40
	B2S	81,74
	B2	78,20
	C1S	72,44
	C1	68,89
	C2	62,69
	C3	58,25
	D1	54,71
	D2	50,29
	E	45,41

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

IL *FOCUS* SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI MAGGIO 2025

AGRICOLTURA (COOPERATIVE)

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.5.2025

Decorrono dall'1.5.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 19.7.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1, 2.235,08 euro; liv. 2, 2.009,35 euro; liv. 3, 1.849,52 euro; liv. 4, 1.719,73 euro; liv. 5, 1.635,38 euro; liv. 6, 1.588,01 euro; liv. 7, 1.473,36 euro; operai non professionalizzati, 1.242,82 euro.

ASSICURAZIONI - AGENZIE IN GESTIONE LIBERA (CONFSAL - SNA)

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.5.2025

Decorrono dall'1.5.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 5.3.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 1.550 euro; liv. 1S, 1.500 euro; liv. 1, 1.400 euro; liv. 2, 1.300 euro; liv. 3, 1.200 euro; liv. 4, 1.000 euro.

AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA (EGR)
SCADENZA DELL'1.5.2025

In applicazione di quanto previsto dall'Accordo 23.10.2019, le imprese prive al 31.12.2024 di contrattazione di secondo livello sono tenute, con la retribuzione del mese di maggio 2025, a corrispondere a tutti i lavoratori che non percepiscono trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo pari a 400 euro a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (EGR). Tale importo viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi (o frazioni di mese di durata superiore a 15 giorni) di servizio, anche non consecutivo, prestato nel corso del 2024.

COOPERATIVE DI CONSUMO

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.5.2025

Decorrono dall'1.5.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 29.3.2024; di seguito ne riportiamo i valori:

liv. Q, 2.127,54 euro; liv. 1, 1.935,64 euro; liv. 2, 1.685,33 euro; liv. 3S, 1.501,79 euro; liv. 3, 1.393,34 euro; liv. 4S, 1.293,22 euro; liv. 4, 1.201,43 euro; liv. 5, 1.084,60 euro; liv. 6, 834,31 euro.

FACILITY MANAGEMENT (FAMAR - FEDERIMPENDITORI COOPERATIVE ITALIANE)

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.5.2025

Decorrono dall'1.5.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 18.4.2023; di seguito ne riportiamo i valori:

liv. Q, 1.980 euro; liv. 1, 1.705 euro; liv. 2, 1.650 euro; liv. 3, 1.485 euro; liv. 4, 1.375 euro; liv. 5, 1.320 euro; liv. 6, 1.243 euro; liv. 7, 1.188 euro; liv. 8, 1.100 euro.

Per i dipendenti di PMI gli importi sono invece i seguenti: liv. Q, 2.385 euro; liv. 1, 2.053,75 euro; liv. 2, 1.987,50 euro; liv. 3, 1.788,75 euro; liv. 4, 1.656,25 euro; liv. 5, 1.590 euro; liv. 6, 1.497,25 euro; liv. 7, 1.431 euro; liv. 8, 1.325 euro.

GRAFICA ED EDITORIA (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.5.2025

Decorrono dall'1.5.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 19.12.2023; di seguito ne riportiamo i valori.

- *Settore editoriale:*
  Liv. Q, 2.119,19 euro; liv. 1, 2.109,11 euro; liv. 2, 1.780,80 euro; liv. 3, 1.668,37 euro; liv. 4, 1.558,66 euro; liv. 5, 1.445,30 euro; liv. 6, 1.198,41 euro; liv. 7, 1.005,76 euro; liv. 8, 852,42 euro.
- *Settore grafico:*
  Liv. Q, 2.182,38 euro; liv. AS, 2.172,11 euro; liv. A, 1.834,89 euro; liv. B1S, 1.764,08 euro; liv. B1, 1.712,78 euro; liv. B2, 1.603,87 euro; liv. B3, 1.489,04 euro; liv. C1, 1.374,93 euro; liv. C2, 1.214 euro; liv. D1, 1.099,14 euro; liv. D2, 1.000,37; liv. E, 877,63 euro.

LAVANDERIE E TINTORIE (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.5.2025

Decorrono dall'1.5.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 28.3.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. D2, 2.837,58 euro; liv. C3, 2.837,58 euro; liv. C2, 2.428,21 euro; liv. C1, 2.160,63 euro; liv. B3, 2.089,28 euro; liv. B2, 1.915,79 euro; liv. B1, 1.827,54 euro; liv. A3, 1.794,64 euro; liv. A2, 1.704,80 euro; liv. A1, 1.507,89 euro.

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.5.2025

Decorrono dall'1.5.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 23.1.2025; di seguito ne riportiamo i valori ottenuti attraverso un'elaborazione redazionale.

- *Personale assunto entro il 6.4.95:*
  liv. A, 1.717,46 euro; liv. 1, 1.580,10 euro; liv. 2, 1.470,19 euro; liv. 3, 1.360,20 euro; liv. 4, 1.260,70 euro; liv. 5, 1.157,42 euro; liv. 6, 1.054,55 euro; liv. 7, 979,01 euro; liv. 8, 882,81 euro; liv. 9, 783,18 euro.
- *Personale assunto dopo il 6.4.95:*
  liv. A, 1.800,13 euro; liv. 1, 1.656,02 euro; liv. 2, 1.540,85 euro; liv. 3, 1.425,60 euro; liv. 4, 1.321,21 euro; liv. 5, 1.213,41 euro; liv. 6, 1.105,29 euro; liv. 7, 1.025,98 euro; liv. 8, 925,28 euro; liv. 9, 820,76 euro.

RESTAURO BENI CULTURALI (UGL - FEDERTERZIARIO)

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.5.2025

Decorrono dall'1.5.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 6.3.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. AS, 2.777,84 euro; liv. A, 2.500,70 euro; liv. B, 2.171,38 euro; liv. C, 2.056,14 euro; liv. D, 1.615 euro.

STUDI PROFESSIONALI

UNA TANTUM
SCADENZA DELL'1.5.2025

Con la retribuzione del mese di maggio gli Studi sono tenuti a corrispondere al personale in forza alla data del 16.2.2024 il secondo dei due ratei dell'indennità forfetaria *una tantum*, pari a 200 euro.

TERZIARIO (UGL - CONFIMEA)

UNA TANTUM
SCADENZA DELL'1.5.2025

Con la retribuzione del mese di maggio 2025 le imprese sono tenute a corrispondere a tutto il personale in forza alla data del 29.1.2025 il secondo dei tre ratei dell'indennità forfetaria *una tantum*, negli importi di seguito riportati: liv. Q, 348 euro; liv. 1, 313 euro; liv. 2, 271 euro; liv. 3, 231 euro; liv. 4, 200 euro; liv. 5, 181 euro; liv. 6, 163 euro; liv. 7, 139 euro.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER I NUOVI ISCRITTI ALLE GESTIONI ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Con la circ. 83/2025, l'INPS ha fornito le istruzioni in merito alla agevolazione contributiva prevista dalla L. 207/2024 per i lavoratori autonomi iscritti per la prima volta nell'anno 2025 alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti.

Con la circ. 24.4.2025 n. 83, l'INPS ha fornito i chiarimenti per la fruizione della riduzione contributiva del 50% riconosciuta dalla legge di bilancio 2025 in favore dei soggetti che si iscrivono per la prima volta nel corso di quest'anno a una delle Gestioni artigiani e commercianti dell'INPS.

Quadro generale

L'art. 1 co. 186, della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), ha introdotto una riduzione contributiva in misura pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che, nel corso dell'anno 2025:

- si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
- percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfettario.

La riduzione contributiva, che è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota:

- spetta anche ai soci di società che abbiano titolo all'iscrizione alle citate gestioni e per i collaboratori familiari.
- ha a oggetto sia i contributi dovuti entro il limite fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione sia i contributi dovuti sui redditi eccedenti tale limite.

Beneficiari

La norma prevista dalla legge di Bilancio 2025 individua come beneficiari:

- i titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario;
- i soci di società, sia di persone che di capitali (Srl);
- i coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari come sopra individuati.

Requisiti

Per accedere alla riduzione contributiva in esame, i beneficiari devono possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti:

- avere avviato nel corso del 2025 una attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria;
- essersi iscritti per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel medesimo arco temporale.

Sul punto, l'INPS precisa che l'esonero in parola può dunque essere riconosciuto in favore dei soggetti, inclusi i coadiuvanti e coadiutori familiari, che abbiano avviato l'attività lavorativa, o siano entrati in società, tra il 1.1.2025 e il 31.12.2025.

Per i soci di società, rileva la data di primo ingresso nella società che dà titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale nell'anno 2025.

Si precisa inoltre che la riduzione contributiva viene riconosciuta anche nel caso di mancata coincidenza tra la data di avvio dell'attività economica e la data in cui il soggetto ha i requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale autonoma, purché entrambe le date ricadano nel corso del 2025.

Possono fruire della riduzione anche i lavoratori che hanno:

- avviato l'attività di impresa nel corso del 2025;
- formalizzato l'iscrizione al Registro delle imprese e all'INPS entro i termini di legge.

Esempio
Un soggetto che avvia l'attività il 20.12.2025 ha la possibilità di fruire della riduzione se presenta domanda di iscrizione al Registro delle imprese e alla gestione speciale autonoma entro il 19.1.2026.

L'agevolazione viene, inoltre, riconosciuta a favore di coadiutori e coadiuvanti familiari che inizino a prestare attività lavorativa nel corso del 2025 in aziende già attive.

Nella circolare in commento si chiarisce poi che hanno titolo al beneficio i soggetti che non sono mai stati iscritti a nessun titolo a una delle due gestioni speciali autonome. Non è rilevante, ai fini del riconoscimento della riduzione in oggetto, l'essere transitati dal ruolo di collaboratore a quello di titolare o viceversa né, tantomeno, la mutata carica giuridica nell'ambito della compagine societaria.

Il possesso dei requisiti sopra descritti è dichiarato dal titolare della posizione aziendale richiedente la riduzione, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, nel modulo di presentazione della domanda.

Determinazione e durata dell'esonero

La riduzione contributiva è concessa su domanda e si applica sulla sola aliquota IVS (Invalidità, vecchiaia e superstiti), mentre risultano in ogni caso dovuti in misura piena il contributo di maternità, pari a 7,44 euro annui, nonché, per gli iscritti alla Gestione commercianti, l'aliquota contributiva aggiuntiva *ex* art. 5 co. 2 del DLgs. 28.3.96 n. 207, per il finanziamento dell'indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell'attività commerciale senza avere raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.

La disposizione contenuta nella legge di bilancio 2025 prevede espressamente che la riduzione contributiva sia attribuita per 36 mesi decorrenti dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel corso del 2025. La stessa, pertanto, è riconosciuta dalla data di effettiva prima iscrizione alla gestione previdenziale e con la medesima decorrenza dell'obbligo contributivo.

Nel caso in cui non ci sia coincidenza tra la data di avvio dell'attività economica e la data in cui il soggetto ha i requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale autonoma (purché entrambe le date ricadano nel corso del 2025), i 36 mesi di riduzione contributiva decorrono anche in questo caso dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale.

I mesi di iscrizione alla gestione previdenziale e la relativa copertura contributiva devono essere senza soluzione di continuità.

A tale proposito, in considerazione della ratio della norma di agevolare i lavoratori che entrano per la prima volta nel mondo del lavoro autonomo in forma di impresa e si iscrivono alle relative gestioni speciali autonome, è riconosciuto il diritto al mantenimento della riduzione contributiva:

- sia nel caso in cui il lavoratore, successivamente alla prima iscrizione, cambi impresa e/o attività svolta che nel caso di variazione della gestione previdenziale di iscrizione (da Gestione artigiani a Gestione commercianti e viceversa);
- sia in caso di temporanea cessazione dell'attività lavorativa ma sempre nel rispetto della continuità nella copertura contributiva che deve essere senza soluzione;
- sia in caso di spostamento della sede dell'attività e di ogni altra variazione nella posizione anagrafica che non comporti la cancellazione da una delle due gestioni speciali autonome.

L'interruzione della continuità nella copertura contributiva determina la perdita del diritto alla riduzione contributiva in caso di successiva nuova iscrizione alle gestioni speciali autonome.

Modalità di accredito della contribuzione

Ai fini dell'accredito della contribuzione versata, la norma prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 co. 29 della L. 8.8.95 n. 335, in base alle quali il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito attribuisce il diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.

Diversamente, nel caso di versamento di un importo di contributi calcolati in applicazione della riduzione contributiva in misura inferiore all'importo del contributo calcolato sul minimale di reddito a tariffazione ordinaria, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.

Incompatibilità con altre agevolazioni

La riduzione contributiva in argomento è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

Pertanto, non è possibile riconoscere la riduzione qualora i lavoratori già fruiscano:

- della riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'INPD, prevista dall'art. 59 co. 15 della L. 449/97;
- del regime forfettario previdenziale *ex* art. 1 co. 77 - 84 della L. 190/2014.

Sul punto, l'INPS chiarisce che tale alternatività è da intendersi riferita al singolo lavoratore e non all'intero nucleo aziendale, essendo possibile, pertanto, fruire delle diverse agevolazioni in capo ai diversi componenti del nucleo.

Indicazioni operative

Per quanto riguarda gli aspetti strettamente procedurali, nella circolare in commento si precisa che il possesso dei requisiti previsti è dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, nel modulo di presentazione della domanda, la quale va presentata dal titolare del nucleo aziendale, accedendo al "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)".

Attraverso il medesimo portale, i richiedenti possono verificare l'esito dell'istanza.

Nel caso in cui i medesimi abbiano versato la contribuzione in misura piena, gli eventuali importi eccedenti saranno utilizzati a compensazione sulle rate successive o a rimborso.

Tecnicamente, la riduzione contributiva opera in maniera continuativa per 36 mesi e, nel caso in cui nel corso del tempo si determini una variazione del codice della posizione aziendale non è necessario presentare una nuova domanda.
Qualora a seguito dei controlli successivi emerga la carenza dei requisiti in capo al contribuente o la sussistenza di un periodo precedente al 1.1.2025 di attività lavorativa autonoma che avrebbe dato titolo all'iscrizione a una delle due gestioni previdenziali in argomento, l'Istituto procede al disconoscimento della riduzione contributiva, con conseguente recupero dei contributi dovuti e non pagati con aggravio delle sanzioni civili a decorrere dalla data originaria di scadenza dei versamenti.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L'agevolazione in trattazione è concessa nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 Il massimale di aiuto concedibile ai sensi del citato regolamento è pari a 300.000 euro nell'arco di 3 anni.
Tale importo si pone, quindi, come limite all'applicazione della riduzione in argomento.
Al riguardo, l'INPS precisa che non rientrano nella base di computo del raggiungimento del massimale di aiuto concedibile altre agevolazioni ricevute e disciplinate da regimi differenti rispetto a quello degli aiuti *de minimis*.
Pertanto, la riduzione può essere fruita solo se l'importo spettante non supera il massimale concedibile previsto dal citato regolamento in materia di aiuti *de minimis* nell'arco di 3 anni.
Il triennio mobile di riferimento per il calcolo del massimale concedibile ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 è determinato nei 3 anni solari a partire dalla data di concessione dell'aiuto.
Inoltre, in considerazione della natura dell'agevolazione in trattazione quale aiuto *de minimis*, l'INPS provvede a registrare la misura nell'apposita sezione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it